

CONTRATTO DI MANDATO

DELEGA OBBLIGO DI SCORTA

FAC SIMILE

Contratto mandato dell'obbligo di scorta

Tra

Il Mandatario Acquirente Unico S.p.A., con sede legale in Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma - Reg. Imprese di Roma, P. IVA e C.F. n. 05877611003 - R.E.A. di Roma n. 932346, nelle sue funzioni di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (di seguito "AU/OCSIT");

e

Il Mandante <Società>, con sede legale in <Via – cap – città> - Reg. Imprese di <città>, <P. IVA n.> e <C.F. n.> - R.E.A. di <città n.> (di seguito "Delegante"),

congiuntamente le "Parti".

Premesso che:

1. Il Delegante ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 249 del 2012, (di seguito "Decreto") è società obbligata al mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza;
2. ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a, del Decreto il Delegante può delegare all'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (di seguito OCSIT) i propri obblighi di scorta petrolifera di sicurezza;
3. ai sensi dell'art.7 comma 1 del Decreto Acquirente Unico S.p.A. svolge le funzioni di OCSIT;
4. con scrittura privata del il Delegante ha conferito ad AU/OCSIT la procura ad adempiere agli obblighi di cui al su menzionato art. 3 per un quantitativo pari a di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008;
5. ai sensi del comma 4 dell'art.7, del Decreto i costi sostenuti da AU/OCSIT nello svolgimento delle attività oggetto di delega sono remunerati dal Delegante.

Considerato che:

6. AU/OCSIT ha indetto una procedura selettiva per la stipula di contratti CSO ticket ed intende accettare la delega dell'obbligo di scorta del Delegante ai sensi di quanto previsto dal Decreto.
7. Il Delegante, in virtù della procura, intende delegare ad AU/OCSIT il proprio obbligo di scorta ai sensi di quanto previsto dal Decreto.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue:

8. Nei termini di quanto previsto nel presente contratto, AU/OCSIT si impegna ad accettare la delega da parte del Delegante e a stipulare contratti CSO ticket per la quantità di prodotto per cui è stata conferita delega ai sensi del Decreto (di seguito Quantità Riservata) per l'intero periodo temporale riportato in Appendice 1 (di seguito "Periodo di Copertura").
9. Per i servizi oggetto del presente contratto il Delegante riconoscerà ad AU/OCSIT un compenso calcolato come prodotto della Quantità Riservata per il Compenso unitario (Cu) di cui all'Appendice 1.

10. Il pagamento del compenso di cui al punto 9 sarà effettuato a mezzo bonifico bancario in euro con pagamento anticipato. Il Delegante provvederà ad effettuare il pagamento della fattura emessa da AU/OCSIT, con valuta fissa per il beneficiario, entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della fattura sul Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI). Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 non saranno accettati pagamenti con valuta antergata. I pagamenti in scadenza in giorni non lavorativi saranno posticipati al primo giorno bancario lavorativo successivo. Eventuali pagamenti ricevuti in ritardo daranno luogo all’automatica applicazione di interessi moratori nella misura determinata dall’art. 5 del Decreto Legislativo n° 231 del 2002 così come modificato ed integrato.
11. Nel caso in cui durante il Periodo di Copertura dovesse verificarsi una crisi di approvvigionamento e, a seguito di richiesta da parte degli organismi istituzionali competenti o di decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte adottata dall’Agenzia Internazionale per l’Energia, il Delegante fosse tenuto a rilasciare le proprie scorte di prodotti, AU/OCSIT si impegna ad assolvere gli obblighi in capo al Delegante nei confronti degli organismi istituzionali competenti ai sensi del Decreto e dei relativi provvedimenti ministeriali e pertanto il Delegante non potrà esercitare alcun diritto d’acquisto della Quantità Riservata.
12. Il Delegante rinuncia fin da ora a qualsiasi diritto d’acquisto del prodotto petrolifero oggetto del presente Contratto.
13. Tranne nei casi in cui si applica quanto previsto al punto 11:
- 13.1. AU/OCSIT potrà risolvere il presente Contratto nei seguenti casi:
- 13.1.1. in caso di fallimento, insolvenza, accordo con i creditori o qualsiasi altro procedimento in materia di leggi fallimentari che interessi il Delegante. In tale caso verrà data comunicazione scritta al Delegante. La risoluzione decorerà dal quindicesimo (15) giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del Delegante.
- 13.1.2. in caso di inadempienza del Delegante (la “Parte Inadempiente”) AU/OCSIT potrà risolvere il Contratto entro quindici (15) giorni dall’invio della notifica alla Parte Inadempiente. La notifica potrà essere ritenuta decaduta nel caso in cui, entro il termine indicato nella notifica, la Parte Inadempiente abbia risolto tale inadempienza ovvero abbia intrapreso azioni che sicuramente risolveranno l’inadempienza. Laddove risulti chiaro che l’inadempienza non possa essere risolta, AU/OCSIT potrà emettere una notifica di risoluzione del Contratto con effetto immediato. In ogni caso, la notifica dovrà contenere la motivazione della presunta inadempienza.
- Qualunque risoluzione o conclusione del Contratto sarà senza pregiudizio e non limita alcun diritto di azione o rimedio che sia stato maturato o maturerà successivamente, secondo i termini di questo accordo.
- 13.2. AU/OCSIT non potrà essere ritenuto responsabile nei confronti del Delegante in caso di mancato rispetto di quanto previsto nel Contratto se e nella misura in cui l’adempimento sia stato ritardato, ostacolato o impedito da cause al di fuori del controllo della Parte (“Forza Maggiore”), inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi, inondazioni, siccità, etc., esplosioni, radiazioni, contaminazioni chimiche, scioperi, serrate o altre attività e/o agitazioni sindacali a carattere nazionale, adeguamento a provvedimenti di qualsivoglia Pubblica Autorità. AU/OCSIT che intende invocare la Forza Maggiore dovrà fornire al Delegante una descrizione dettagliata dei fatti occorsi entro sette (7) giorni dall’accaduto e successivamente in merito all’evolversi dei fatti, e inoltre dovrà dimostrare di aver intrapreso ogni ragionevole azione per evitare l’accaduto, pena la perdita del diritto di invocare la Forza Maggiore.

- 13.3. Ogni comunicazione riguardante il presente Contratto dovrà avvenire in forma scritta. Le comunicazioni dovranno essere inviate preferibilmente tramite posta elettronica certificata (e-mail PEC) o, in alternativa, tramite consegna a mano o inviata tramite posta a mezzo raccomandata A/R. Gli indirizzi di recapito delle Parti saranno quelli riportati nell'Appendice 1. Qualsiasi variazione dei recapiti dovrà essere comunicata all'altra Parte.
- 13.4. Salvo quanto espressamente previsto, nessuna modifica o rinuncia anche ad una sola clausola del presente Contratto sarà ritenuta efficace se non specificatamente riferita al Contratto e debitamente sottoscritta dalle Parti.
- 13.5. La nullità, illegalità o inapplicabilità in qualsiasi modo ai sensi di legge di una o più clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità delle restanti clausole contrattuali ritenute valide.
- 13.6. Ciascuna delle Parti riconosce di non essere stata indotta a stipulare il presente Contratto da alcuna dichiarazione, garanzia o impegno non espressamente indicato in esso o da qualsiasi accordo o documento riconducibile ad esso, fermo restando che la presente clausola non limita o escludere qualsiasi responsabilità per frode.
- 13.7. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana e ogni controversia derivante o comunque connessa con il Contratto sarà deferita in via esclusiva dall'Autorità Giudiziaria di Roma, così intendendosi consensualmente ed espressamente derogata ogni norma che determini o consenta una diversa competenza territoriale.
14. AU/OCSIT e il Delegante dichiarano di aver adottato un "Modello di Organizzazione gestione e controllo" (anche "Modello 231"), che include il Codice Etico, in riferimento al D.Lgs. 231/01 in materia di illecito amministrativo della persona giuridica, dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Delegante dichiara mediante la sottoscrizione del presente Contratto che il proprio Modello 231 prescrive garanzie almeno pari a quelle previste nelle Linee guida e nel codice Etico adottate da AU/OCSIT, pertanto, sulla base di tale presupposto ciascuna Parte si obbliga nei confronti dell'altra Parte per l'intera durata del presente Contratto ad attenersi ai principi del proprio Modello 231 e del proprio Codice Etico e in ogni caso a non tenere condotte che possano determinare la responsabilità ai fini del D.Lgs. 231/01 dell'altra parte contraente. Inoltre, ciascuna Parte si impegna a operare nel rispetto delle leggi Anti-Corruzione ove applicabili (per tali intendendosi, (i) le disposizioni anticorruzione contenute nel Codice Penale italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il D.Lgs. 231/01, (ii) il Foreign Corrupt Practices Act, (iii) l'UK Bribery Act 2010, (iv) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (v) i trattati internazionali anticorruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente punto l'Delegante, sempre alla sottoscrizione del presente Contratto, ha facoltà di dichiarare di impegnarsi a rispettare le prescrizioni di cui alle Linee guida e al Codice Etico adottato da AU/OCSIT. Ciascuna Parte si impegna a mantenere indenne e manlevata l'altra parte da qualsiasi danno, costo, onere, spesa perdita che dovesse derivare da una violazione degli obblighi di cui al presente articolo. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo costituirà inoltre grave inadempimento contrattuale e legittimerà la parte adempiente a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.
15. AU/OCSIT e il Delegante, entrambi assicurano il pieno rispetto di tutti gli obblighi di comunicazione ai sensi del Decreto e di quanto disposto dalle autorità competenti.
16. Al Delegante non è consentito trasferire a terzi propri diritti e obblighi derivanti dal Contratto senza il previo consenso scritto da parte di AU/OCSIT. In caso di trasferimento dei diritti e obblighi, il Delegante

rimane responsabile in solido con il cessionario per tutti gli obblighi derivanti dal Contratto. In ogni caso, AU/OCSIT avrà il diritto di trasferire i propri diritti e obblighi ad altro organismo giuridico di diritto pubblico o privato che potrà assumere i compiti che AU/OCSIT attualmente svolge ai sensi di legge e successivi decreti attuativi.

17. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, Regolamento UE n. 2016/679, in relazione al trattamento dei dati personali, si informa che AU/OCSIT con sede legale in Roma Via Guidubaldo del Monte n. 45 in qualità di titolare del trattamento, procederà al trattamento dei dati forniti nell'ambito del presente contratto con le modalità e per le finalità nel seguito indicate. AU/OCSIT informa che il trattamento dei dati personali delle persone fisiche afferenti al presente contratto è necessario sia per il perseguimento del legittimo interesse all'adempimento di obblighi legali cui è soggetto il Titolare, sia per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico. I dati personali saranno trattati anche con strumenti elettronici, per il tempo necessario all'esecuzione del presente contratto, nonché all'esercizio dei diritti e/o all'adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti ovvero fino alla scadenza dei termini di decadenza/prescrizione previsti dalla legge, qualora detta scadenza fosse successiva. Con la sottoscrizione del presente contratto il Delegante riconosce di avere pienamente ed integralmente compreso il contenuto della presente informativa, e rilascia espressamente il relativo consenso al trattamento dei dati.
18. Le Parti si impegnano a mantenere confidenziali, tutte le informazioni riservate ricevute in relazione al presente Contratto (di seguito "Informazioni Riservate") e faranno in modo che tale impegno sia rispettato anche dai loro amministratori, dipendenti e consulenti ai quali tali informazioni siano state comunicate. Le Parti adotteranno ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle Informazioni Riservate e di impedire la loro rivelazione, restando inteso che le Parti non saranno ritenute inadempienti alle disposizioni di questo articolo per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza alle disposizioni contenute in qualsiasi norma di legge o di regolamento ovvero in provvedimenti emanati da Pubbliche Autorità. Gli impegni di riservatezza previsti nel presente articolo resteranno in vigore sino ai 3 anni successivi alla scadenza o alla cessazione a qualsiasi causa dovuta del presente Contratto.
19. In ordine alle disposizioni contenute nel DPR n. 634 del 26/10/1972 e successive modificazioni, il presente accordo verrà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte che ne avrà interesse, essendo soggetti ad I.V.A. i compensi previsti.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 c.c. dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute nei seguenti punti: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

APPENDICE 1

DELEGANTE: ...
PERIODO DI COPERTURA: ___/___/___ - ___/___/___
PRODOTTO: ...
QUANTITÀ RISERVATA [t]: ...
COMPENSO UNITARIO (C_u) [€/t/m]: ...
CONTATTI:
 Per AU/OCSIT: ...
 Per il Delegante: ...

FAC SIMILE